

Lo Status di Esportatore Autorizzato

Introduzione

Nel tempo l'Unione Europea ha instaurato con numerosi Paesi o gruppi di Paesi relazioni commerciali sulla base di specifici accordi, in virtù dei quali le merci originarie dei Paesi aderenti a tali accordi possono accedere al mercato comunitario, e viceversa, beneficiando del cosiddetto **“trattamento preferenziale”**, ovvero della riduzione o anche della esenzione dei dazi.

Per accedere al trattamento preferenziale i prodotti oggetto di scambio devono avere precise caratteristiche ed essere scortati da un documento che ne giustifica l'origine preferenziale all'atto della loro presentazione all'autorità doganale.

Prova dell'origine

I documenti che giustificano l'origine preferenziale sono alternativamente:

- Certificato di circolazione EUR1 per i Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio
- Certificato ATR per l'esportazione verso (o l'importazione dalla) la Turchia di merci immesse in libera pratica
- Dichiarazione di origine su fattura sottoscritta dal soggetto esportatore, ammessa in alternativa alle altre prove di origine (se previsto negli accordi)

Dichiarazione su fattura da parte dell'esportatore

(art. 67 par.7 REG. ESEC.)

- ✓ Fino a 6.000 Euro di valore la dichiarazione su fattura è libera
- ✓ Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità doganale
- ✓ Può essere rilasciata da qualsiasi esportatore sulla fattura o su un documento riferibile alla stessa
- ✓ Deve contenere la firma sottoscritta dell'esportatore
- ✓ L'esportatore deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle Autorità doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.

Testo della dichiarazione su fattura

(forma prevista dal singolo accordo o All. 22-09 REG. ESEC.)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(indicare il Paese)...

Luogo e data

Giuseppe Verdi
(firma leggibile autografa)

Per importi superiori a 6.000 Euro la prova dell'origine preferenziale può essere fornita, oltre che dal modello EUR 1, anche dalla dichiarazione su fattura emessa da un esportatore che abbia ottenuto dall'Agenzia delle Dogane l'autorizzazione allo

Status di Esportatore Autorizzato

Base giuridica

- Art. 64 p.1 del del Reg. (UE) n. 2013/952 - CDU
- Artt. Da 37 a 39 del Reg. (UE) n. 2015/2446 - RD
- Art. 67 e seguenti del Reg. (UE) n. 2015/2447 - RE
- Protocollo sull'origine allegato in ogni Accordo concluso dall'Unione Europea con i singolo Paesi terzi; gli Accordi e i relativi protocolli di origine sono disponibili sul sito dell'Unione Europea al seguente link:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en
- Note esplicative concernenti il protocollo n. 4 degli accordi europei (GUCE n.C90/1999)
- Note esplicative pubblicate in GUCE C83 del 17.04.2007

Paesi accordisti

Paesi con i quali la UE ha stipulato accordi in materia di origine preferenziale sono:

Svizzera, Islanda, Norvegia, Isole Faroer (Paesi EFTA);

Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Palestina e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria;

Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia, Moldova, Georgia, Ucraina;

Andorra, Cautà e Melilla;

Sud Africa, Stati APC e Cariforum;

Paesi PTOM in alcuni casi;

Messico, Cile, Perù e Colombia, Stati dell'America Centrale;

Corea del Sud dal 15.10.2009 (NO EUR1);

Canada dal 21.09.2017 (NO EUR1);

Giappone dal 01.02.2019 (NO EUR1).

Chi è l'esportatore autorizzato

L'esportatore autorizzato è un soggetto (persona fisica o una società):

- che esporta dal territorio di una delle parti contraenti dell'Accordo
- a cui è stata rilasciata l'autorizzazione alla certificazione dell'origine preferenziale della merce che intende esportare mediante l'attestazione su fattura o su altro documento commerciale che identifichi chiaramente la merce, senza limiti di valore.

Per effetto di questo Status, l'operatore (produttore o commerciante) è autorizzato a dichiarare direttamente in fattura l'origine preferenziale delle merci che sta esportando senza che si renda necessaria la presentazione dei certificati di origine preferenziale.

L'esportatore che richiede questa autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

Le attestazioni in fattura apposte dall'esportatore autorizzato dunque sostituiscono l'emissione del certificato EUR1 per le spedizioni verso i Paesi che hanno accordi con l'Unione Europea.

Il conseguimento dello Status di E.A. consente dunque all'esportatore di evitare le formalità legate al rilascio del certificato EUR1 da parte dell'Autorità doganale (Circ. n. 11/D del 28.04.2010).

Considerata l'introduzione da parte del CDU del Fascicolo elettronico, che consente di conoscere l'esito della dichiarazione doganale di esportazione senza la necessità di recarsi in Dogana, e visto che da tale procedura è escluso proprio il rilascio del certificato EUR1, rilasciato e timbrato dall'Ufficio, il ricorso alla dichiarazione in fattura a prescindere dal valore consente un notevole snellimento dell'iter.

Requisiti

- I. L'esportatore effettua esportazioni a carattere regolare (non è rilevante il loro numero ma la cadenza regolare)
- II. L'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci da esportare. Ciò presuppone la conoscenza delle regole di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine (nel caso di produttori dovrà essere assicurata la contabilità-materie dell'impresa; nel caso di semplici commercianti sarà necessario verificare i flussi commerciali tenuti dallo stesso operatore)
- III. L'esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sua attività passate e presenti in tema di esportazione nonché di sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente.

Procedura

La Società che intende ottenere l'autorizzazione di Esportatore autorizzato deve presentare apposita domanda scritta all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero quello del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale ai fini doganali.

Nell'istanza l'esportatore deve indicare:

- Sede legale, amministrativa ed eventuali stabilimenti
- Partita Iva o Codice Fiscale
- se è produttore o commerciante
- le merci che vengono esportate con la procedura richiesta, con indicazione della voce doganale
- Il Paese o i Paesi verso i quali intende esportare

Il richiedente deve dichiarare:

- che effettua esportazioni in maniera regolare (non è importante il numero delle esportazioni effettuate in un anno, ma la cadenza regolare)
- che è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare, attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se commerciante.

Impegni

Al rilascio dell'autorizzazione l'esportatore deve:

- impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove e gli elementi contabili al momento dell'operazione
- assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora incorretta o uso improprio dell'autorizzazione stessa
- assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia
- impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 3 anni (5 per la Corea) a partire dalla data di dichiarazione

- impegnarsi a comunicare all'Ufficio competente qualsiasi variazione dovesse intervenire, tale da modificare le condizioni di base che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.

Esonero dalla sottoscrizione della fattura

Ai sensi dell'art. 77 RE le dichiarazioni su fattura, redatte sulla base del testo contenuto nell'allegato 22-09 RE, recano la firma sottoscritta originale dell'esportatore.

Tuttavia, a norma del paragrafo 7 del medesimo articolo, l'esportatore autorizzato non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purchè consegnati alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse la sua firma manoscritta.

Istruttoria e rilascio autorizzazione

Dopo aver analizzato la domanda, l'Ufficio delle Dogane competente per territorio predisporrà l'effettuazione di un sopralluogo presso la sede amministrativa del richiedente, al fine di verificare la frequenza delle esportazioni e che l'esportatore sia in grado di fornire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

Quindi, soddisfatti questi requisiti, conferisce lo Status di esportatore autorizzato, assegnando un codice di autorizzazione alfanumerico, che dovrà essere apposto in calce alle fatture nelle quali si attesta l'origine preferenziale delle merce descritte nelle stesse.

Il provvedimento autorizzato sarà redatto in forma di disciplinare, e l'esportatore autorizzato dovrà attenersi a quanto in esso previsto.

Testo della dichiarazione su fattura

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. IT/001/RA/2019) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(indicare il Paese)...

Luogo e data

Giovanni Pascoli
(firma leggibile autografa)*

*Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto firmare, la dispensa dell'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Verifiche successive

- L'autorità doganale effettuerà regolari controlli sugli esportatori autorizzati al fine di garantire l'uso corretto e continuativo nel tempo dell'autorizzazione, nonché il rispetto delle norme.
- Qualora risulti che l'esportatore autorizzato ha utilizzato impropriamente o ha abusato di tale autorizzazione, la dogana può revocarla.
- Altra ragione che potrebbe portare alla revoca dell'autorizzazione è l'impossibilità, da parte dell'esportatore autorizzato, di offrire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

Vantaggi

1. Migliore conoscenza della posizione preferenziale dei propri prodotti e maggiore comprensione delle norme che regolano i trattati di cooperazione economica
2. abbattimento del costo del rilascio del certificato EUR1 o ATR non necessitando più la loro emissione
3. maggiore speditezza delle operazioni doganali (il dichiarante doganalista non deve più controllare se la dichiarazione di origine preferenziale a supporto dell'emissione del certificato EUR1 sia regolare e, in caso contrario, richiederla per le vie brevi con conseguente ritardo nell'emissione del certificato).

Il sistema REX (Registered Exporters) o Esportatore Registrato

Dal 1 gennaio 2017 è stato avviato il Sistema unionale degli esportatori registrati REX che stabilisce nuove modalità di attestazione dell'origine nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e nel contesto di vigenti o futuri accordi commerciali bilaterali con la UE.

Il sistema REX è disciplinato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (RE) agli articoli da 78 a 111.

I paesi beneficiari SPG aderiscono al sistema REX entro il 30 giugno 2020, secondo un calendario concordato con la UE.

All'avvenuta adesione del Paese beneficiario gli esportatori sono inseriti nella banca dati REX a cura delle proprie autorità competenti e utilizzano le attestazioni di origine di cui all'allegato 22-07 del RE.

Sono tenuti a richiedere la registrazione nel sistema REX anche gli operatori economici dell'Unione Europea che intendono effettuare:

- esportazioni verso i paesi del SPG di merci destinate ad essere incorporate all'interno di prodotti che saranno poi importati a loro volta nella UE (cd. cumulo bilaterale) di valore superiore a 6.000 Euro
- risedizioni di merci originarie di paesi del SPG verso altri Stati membri di valore superiore a 6.000 Euro
- esportazioni nel contesto di accordi commerciali bilaterali che ne prevedono l'uso (es. accordo CETA con il Canada e APE con il Giappone).

Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM “A” o EUR.1, ma si responsabilizza fortemente l’esportatore - abilitato in quanto essendo nel REX è considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell’origine preferenziale - tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.

L'iscrizione al sistema REX sarà, in futuro, l'unico sistema utilizzabile per poter usufruire di minori o zero dazi al momento dell'importazione nel Paese destinatario

Condizioni:

Qualsiasi esportatore, fabbricante o commerciante di merci originarie o rispeditore di merci, stabilito nel territorio UE, può chiedere alle autorità doganali competenti di essere registrato nel sistema REX, a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità, adeguate prove circa l'origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.

Modulistica:

La richiesta deve essere fatta tramite:

- modello All.to 22-06 Reg. UE 2015/2447 se si opera nel sistema SPG;
- modello rettificato REX-FTA di cui all'allegato 2 CM 13/D/2017 in caso di ALS (Accordo di Libero scambio come ad es. il CETA) che preveda il ricorso a tale sistema

Il modello va presentato all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, a meno che non si sia già esportatori autorizzati, nel qual caso la registrazione avviene automaticamente senza presentare ulteriori istanze.

Possibili scenari per l'export alla luce della BREXIT

MERCI SPEDITE NEL REGNO UNITO

Le merci spedite da un operatore italiano ad un soggetto stabilito in UK (molto probabilmente) costituiranno cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorreranno alla costituzione del plafond IVA.

ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/REGNO UNITO

1. In mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale.
2. Le merci non potranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale! Non dovranno essere accompagnate da EUR1 né da dichiarazione di origine.
3. Le figure di esportatore autorizzato o esportatore registrato non saranno spendibili in mancanza di un accordo che le preveda.

Implicazioni nell'origine preferenziale delle merci negli scambi UE/Paesi Terzi

Negli scambi tra UE e Paesi Terzi accordisti occorre rivalutare e considerare nei modi appropriati il carattere originario delle merci.

Nel caso di merci che abbiano attualmente origine preferenziale UE in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di lavorazioni effettuate in UK, tale origine andrà riesaminata, alla luce che occorre considerare i materiali UK o le lavorazioni effettuate in UK come merci equiparabili a quelle di un Paese Terzo non accordista.

ESPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono spedire merci ad un soggetto stabilito in UK dovranno presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all'Ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.

L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Reg. Del. (UE) 2015/2446.

Possibili scenari per l'export alla luce della BREXIT GARANZIE

